

**Corte d'Appello di Lecce - Sezione lavoro - Sentenza 14 novembre 2016 n. 2407**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI LECCE

SEZIONE LAVORO

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

Dott.ssa Daniela Cavuoto Presidente

Dott.ssa Silvia Ferreri Consigliere relatore

Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa d'appello iscritta al n. 558/2014 del Ruolo Generale Sez. Lav. Appelli, posta in decisione all'udienza collegiale del 7 novembre 2016, promossa

DA

MA. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sa.Ni., con mandato a margine del ricorso in appello

APPELLANTE

CONTRO

TO.PI., rappresentato e difeso dall'Avv. Sa.Ma., con mandato a margine alla memoria difensiva.

FATTO

Con ricorso depositato il 24 febbraio 2011 dinanzi al G.U. del Lavoro del Tribunale di Lecce, To.Pi. esponeva di essere dipendente della società Ma. S.p.A.; d'aver svolto le mansioni di conducente di autocompattatori per il caricamento di rifiuti; di essere stato inquadrato nel IV livello retributivo a seguito di giudizio instaurato innanzi al Tribunale del Lavoro di Lecce (II livello iniziale di inquadramento); di essere stato demansionato al II livello contrattuale, pur mantenendo la retribuzione propria del IV livello (ordine di servizio del 3 novembre 2008).

Tale demansionamento sarebbe stato conseguenza di una procedura avviata per un presunto esubero di personale con la qualifica del IV livello, dovuto all'attivazione del servizio di raccolta rifiuti di tipo porta a porta, che, rispetto a quello di tipo tradizionale, richiedeva l'impiego di mezzi di tipo diverso che potevano essere condotti da figure professionali inquadrabili in livelli più bassi del IV.

L'attività aziendale, lungi dal presentare una contrazione, avrebbe richiesto l'acquisto di altri autocompattatori a caricamento posteriore, che, però, sarebbero stati affidati ad altri dipendenti inquadrati nel II e nel III livello (come il dipendente De.Da.). Stessa sorte avrebbe seguito il dipendente Am.Lu. che, al pari del ricorrente, era stato promosso al IV livello in via giudiziale.

Ad avviso del ricorrente, il demansionamento, da ritenersi ritorsivo, non appariva come una scelta legittima neanche se presentata quale unica alternativa al licenziamento, in quanto la riorganizzazione aziendale prospettata non appariva necessaria perché non imposta da Pubbliche Amministrazioni appaltanti, né vi era stata alcuna riduzione dei proventi dalle stesse Amministrazioni corrisposti che rendessero indispensabile una riduzione dei costi. Anche i criteri di scelta del personale da demansionare (carichi di famiglia ed anzianità) sarebbero stati stabiliti proprio per escludere i due dipendenti sgraditi. Peraltro, la scelta di demansionare il ricorrente di due livelli si porrebbe in contrasto con l'art. 14, comma 8, del CCNL del 30 aprile 2003, che prevedeva solo la possibilità di utilizzo del personale del livello immediatamente inferiore, e non di due livelli inferiore.

Infine, la pretestuosità del demansionamento risulterebbe anche dalla circostanza che, a seguito della riorganizzazione, i dipendenti di III e IV livello sarebbero addirittura aumentati, mentre il ricorrente sarebbe passato dal IV al II.

Ma. S.p.A. contestava le avverse deduzioni, facendo presente l'impossibilità di adibire il ricorrente alle precedenti mansioni, avendo dismesso i mezzi che lo stesso conduceva. Attualmente la società non utilizzerebbe più mezzi con singolo operatore di IV livello, ma con più operatori, sicché i mezzi potevano essere condotti da autisti di III livello e non vi era alcuna possibilità di utilizzo di autisti di IV livello. Poiché le organizzazioni sindacali si sarebbero opposte all'ipotesi di turnazione fra gli autisti di IV livello, la società, per evitare il licenziamento, sarebbe stata costretta a demansionare il ricorrente sulla base dei criteri predeterminati. Infine, la ditta escludeva la possibilità di un demansionamento progressivo mediante passaggio del ricorrente al III livello e di personale attualmente inquadrato nel III livello verso il II.

Con la sentenza impugnata, il giudice condannava la società convenuta ad adibire il ricorrente a mansioni proprie del IV livello in quanto la stessa, pur avendo evitato di licenziare il lavoratore, non aveva tuttavia chiesto, né ottenuto, il suo consenso al demansionamento. Ma. S.p.A. proponeva appello avverso la sentenza n. 733/2014 e contestava l'assunto del primo giudice secondo cui, alla luce delle disposizioni di cui all'art.2103 c.c., il demansionamento dell'appellato poteva essere effettuato solo con il consenso dell'interessato, essendo invece ammissibile alla luce di varie sentenze della Suprema Corte citate in ricorso, vertenti sulla libertà delle scelte imprenditoriali nei casi di riorganizzazione aziendale. Ribadiva che, con l'avvento del sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, era venuto meno il fabbisogno di autisti di IV livello, l'impossibilità di soluzioni che prevedessero il demansionamento dell'appellato al III livello e di un lavoratore del III livello al II livello, che la scelta era avvenuta sulla base di criteri oggettivi, quali i carichi di famiglia e l'anzianità e che, in sostanza, era stato

salvaguardato il livello retributivo del lavoratore demansionato e lo stesso posto di lavoro, in quanto l'unica alternativa sarebbe stata il licenziamento.

Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo.

Con memoria difensiva, To.Pi. si costituiva in giudizio ed eccepiva la mancanza di interesse ad agire da parte dell'appellante, considerata la non eseguibilità della sentenza di condanna per oggettiva indisponibilità di posizioni lavorative di IV livello. Richiamava la sentenza della Corte di Appello di Lecce che aveva rigettato l'appello proposto dalla società nei confronti dell'altro lavoratore demansionato, Am.Lu., proprio sulla base della mancanza di interesse ad agire dell'appellante. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello previa conferma della valutazione espressa nel primo grado di giudizio.

All'odierna udienza, dopo discussione orale, la causa veniva decisa come da separato dispositivo del quale si dava lettura.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

La società appellante ha posto in essere un demansionamento dell'appellato di due livelli, dal IV al II, sicché nell'organigramma aziendale si è venuta a creare una situazione per cui un lavoratore si è ritrovato a ricoprire mansioni inferiori rispetto ad altri lavoratori che in precedenza espletavano mansioni di livello più basso del suo.

La società appellante ha escluso del tutto la possibilità che all'appellato venissero assegnate mansioni proprie del III livello e che ad un altro lavoratore del terzo livello, del quale l'appellante avrebbe preso il posto, venissero assegnate mansioni di II livello, nella considerazione che tale possibilità non sarebbe rinvenibile in nessuna disposizione di legge o contrattuale. L'art. 14, comma 8, del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale del 30 aprile 2003, prevede la possibilità di adibire personale inquadrato in un dato livello a mansioni di livello immediatamente precedente; per converso, non si rinviene alcuna disposizione contrattuale che preveda la possibilità di demansionare il lavoratore di due livelli. Pertanto, se il demansionamento è dovuto ad una riconversione del processo produttivo per l'abbandono del classico sistema di raccolta rifiuti, non si comprende il motivo per cui, nell'ambito di tale riconversione, debba essere penalizzata in maniera rilevante solo la figura professionale del IV livello e non anche, con un sistema di gradualità comportante minor grado di sacrificio individuale, anche le figure di livello immediatamente precedente.

Tutto ciò nella considerazione della sicura idoneità del lavoratore in questione a svolgere le nuove mansioni, in quanto si sarebbe trattato di affidargli la sola conduzione di un mezzo a caricamento posteriore coadiuvato da altre unità lavorative per la raccolta dei rifiuti, mansione che avrebbe potuto certamente svolgere avendo, da IV livello, condotto da solo le operazioni di conduzione del mezzo e raccolta dei rifiuti.

Attuato nei termini suddetti, il demansionamento dal IV al II livello del To.Pi. appare illegittimo. Infatti, se un demansionamento può essere ammissibile nei termini precisati dalla Suprema Corte (fra le altre sentenza n. 8596/2007), e cioè nell'ambito di una riorganizzazione aziendale che persegue l'obiettivo di una maggiore efficienza, sacrificare un solo lavoratore (oltre il collega Am.Lu.) invece di distribuire il sacrificio su più soggetti, rendendoli partecipi delle scelte aziendali, appare discriminante nei confronti del primo e non giustificerebbe più la deroga alle disposizioni di cui all'art. 2103 c.c. ("Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione").

Nessun rilievo, invece, può essere mosso ai criteri di scelta dei soggetti da demansionare adottati nell'ambito dei lavoratori di IV livello, in quanto quelli dei carichi di famiglia e dell'anzianità di servizio appaiono equi e comunque non contestati, per quanto criticati da parte del lavoratore. Infine, appare infondata la tesi di parte appellata circa la mancanza di interesse ad agire dell'appellante (rilevata con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce in riferimento all'altro lavoratore demansionato, Am.Lu.) in quanto, indipendentemente dal fatto che la sentenza non possa essere coattivamente eseguita per impossibilità di adibire il To. a mansioni di IV livello, non può disconoscersi l'interesse della società ad ottenere la riforma della condanna per diversi motivi, non ultimo quello della condanna alle spese del giudizio.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.

Le spese processuali sono compensate fra le parti, non ravvisandosi temerarietà nella proposizione della lite.

Si rileva che, per errore materiale, in dispositivo è stato erroneamente indicato l'I.N.P.S. come parte appellata, invece di To.Pi.

P.T.M.

LA CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE LAVORO

Visto l'art. 437 c.p.c.;

definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 17/4/2014 da Ma. S.p.A. nei confronti dell'I.N.P.S. avverso la sentenza del 5/2/2014 del Tribunale di Lecce, così provvede:

RIGETTA l'appello.

Dichiara compensate le spese di questo grado.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13. Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.

Così deciso in Lecce il 7 novembre 2016.

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2016.